

DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI

Malattie professionali non tabellate. Nuove modalità di trattazione.

--

3. Nuova procedura di trattazione delle pratiche di malattie non tabellate.

A conclusione e sintesi di tutte le considerazioni che procedono, si riassumono i passaggi essenziali della procedura istruttoria delle pratiche di cui si tratta.

A. Tutte le pratiche di malattie non tabellate, salvo quanto previsto al successivo punto E, sono definite direttamente in Sede, senza necessità del preliminare esame e parere della Direzione Regionale.

B. Nei casi in cui il Dirigente Medico di Sede ritenga necessario il parere tecnico, deve essere assicurata la massima celerità e snellezza all'iter delle pratiche attraverso il diretto colloquio tra Sede e Consulenze tecniche.

C. I pareri tecnici devono essere tendenzialmente strutturati in modo da permettere la loro applicazione a casi analoghi e devono esprimersi in termini di contributo alle conoscenze del medico sulle caratteristiche del rischio (natura, entità, durata, ecc.), anche in relazione alle specifiche richieste del medico stesso.

D. La definizione dei casi denunciati da soggetti tutelati non può prescindere dal parere del Dirigente Medico di Sede reso a conclusione dell'intera istruttoria.

E. Continueranno ad essere trasmesse alla Direzione Generale, nel rispetto delle modalità dettate dalle specifiche direttive, soltanto le malattie psichiche e psicosomatiche da stress e disagio lavorativo, compreso il "mobbing" (cfr. lettera del 12 settembre 2001), le patologie del rachide da sollecitazioni biomeccaniche, le patologie da campi elettromagnetici nonché particolari fattispecie che, per il loro carattere del tutto inedito, richiedono il pronunciamento delle competenti strutture centrali (cfr. circ. n. 81/2000).

F. Restano ferme le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo delle Direzioni Regionali, comprese quelle di rendere pareri amministrativi e medici su fattispecie di motivata complessità e di attivare mirati interventi formativi e di sostegno in presenza di rilevate criticità.

G. Per quanto attiene alle attività di monitoraggio da parte delle Direzioni Regionali, si confermano le direttive impartite con la circolare n. 81/2000, punto d).

Le presenti istruzioni si applicano con effetto immediato; è demandata a ciascuna Direzione Regionale la decisione in ordine alle pratiche in istruttoria presso la Direzione stessa.